



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SPEZZANO DELLA SILA - CELICO

Via B. Telesio, 2 - 87058 Spezzano della Sila

Tel. 0984/431638 - C.F. 80004540789

peo: [csic85500a@istruzione.it](mailto:csic85500a@istruzione.it) - pec: [csic85500a@pec.istruzione.it](mailto:csic85500a@pec.istruzione.it)

sito web: [www.ictelesiospezzanosila.edu.it](http://www.ictelesiospezzanosila.edu.it)



# PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Documento deliberato dal Collegio dei docenti e allegato al PTOF 2019-2022

La definizione di Bisogni Educativi Speciali (BES) si trova nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica:

*“L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.”*

In particolare, per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), manifestazioni patologiche che emergono in età scolare e si manifestano come una difficoltà di lettura, scrittura e processamento matematico è previsto un protocollo specifico. Infatti leggere, scrivere ed eseguire calcoli sono attività che non possono essere svolte in modo corretto e fluente per una difficoltà ad automatizzarne il procedimento.

La principale caratteristica di tali disturbi consiste nella loro “specificità”, poiché colpiscono una particolare abilità, senza che sia compromesso il funzionamento intellettuale generale.

La Legge n. 170/2010, “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”, oltre a riconoscere la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, si propone di garantire:

1. il diritto all'istruzione e l'assicurazione delle pari opportunità;
2. il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto;
3. la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione;
4. l'adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
5. la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
6. la sensibilizzazione del problema e la formazione adeguata degli insegnanti.

La legge 170/2010, il successivo decreto attuativo del 2011 e, non ultima, la Legge Regionale n° 10/2012 sui DSA, demandano alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge; gli studenti con DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecnologie specifiche, dell'uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di

lavoro scolastico.

Il presente PROTOCOLLO è una guida d'informazione riguardante l'accoglienza e l'intervento sugli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) all'interno del nostro Istituto.

E' un documento deliberato dal Collegio dei docenti e annesso al Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto può essere integrato e rivisto periodicamente.

### **FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA**

1. ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA, COMUNICAZIONI
2. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.
3. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
4. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTÀ RIFERIBILE A D.S.A.
5. DSA E LINGUE STRANIERE
6. BES E PROVE INVALSI
7. BES ED ESAMI DI STATO
8. BES SENZA CERTIFICAZIONE

#### **1. ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA, COMUNICAZIONI**

##### *a) Iscrizione*

Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupa dell'iscrizione degli studenti con D.S.A. in modo continuativo.

La famiglia, unitamente al normale modulo d'iscrizione, consegnerà la diagnosi del medico specialista, che verrà protocollata e allegata al fascicolo dell'alunno.

##### *b) Acquisizione della segnalazione specialistica*

L'acquisizione della diagnosi, da parte dell'istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del PDP. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è auspicabile che la famiglia presenti tale documentazione al momento dell'iscrizione o comunque entro il mese di novembre, per poter effettuare la stesura del PDP entro la fine del primo quadrimestre, poter applicare le dovute misure dispensative e poter utilizzare gli strumenti compensativi almeno per un intero quadrimestre. Le diagnosi presentate oltre tale scadenza verranno regolarmente protocollate e comunque verrà valutata la stesura del Piano Didattico Personalizzato o l'individuazione di strategie adeguate all'interno della didattica ordinaria.

### c) *Comunicazioni*

L'assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di DSA. al momento della normale iscrizione o in corso d'anno, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e alla funzione strumentale referente DSA.

## 2. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP

Quando in una classe viene inserito uno studente con BES, il Referente d'Istituto avrà cura di informare il team classe sull'argomento, fornendo adeguate informazioni sui BES e i necessari riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; inoltre, se necessario, presenta le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie informatiche).

Sulla scorta della diagnosi acquisita dalla scuola, il team di classe valuta la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato). Il PDP costituisce un allegato riservato del fascicolo personale dell'alunno. Una volta redatto, il PDP va presentato al Dirigente Scolastico e alla famiglia per la necessaria condivisione e accettazione e/o presa visione.

Il PDP verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili in allegato e sul sito della scuola; esso contiene e sviluppa i seguenti punti:

- 1) dati relativi all'alunno;
- 2) descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
- 3) caratteristiche comportamentali;
- 4) modalità del processo di apprendimento;
- 5) misure dispensative;
- 6) strumenti compensativi;
- 7) modalità di verifica e criteri di valutazione;
- 8) accordi con la famiglia;
- 9) firme delle parti interessate.

## 3. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Dall'analisi della normativa vigente in materia, si evince che innanzitutto vanno adottate forme adeguate di verifica e valutazione degli alunni con BES. Per gli alunni con BES la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con BES deve dunque essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici attuati. Nel PDP dovranno essere esplicitate le forme di verifica e valutazione personalizzate, adeguate allo specifico alunno. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma.

## 4. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTÀ RIFERIBILE A DSA

- a. I docenti di classe in team osservano in maniera sistematica in classe gli alunni in difficoltà;
  - b. compilano la griglia di osservazione (reperibile in allegato e sul sito della scuola);
  - c. consegnano la griglia alla Funzione Strumentale (F.S.) per l'inclusione.
- La F.S. esamina la griglia e suggerisce quali interventi di recupero attuare.

Il docente di classe dopo l'intervento di recupero, se permane la difficoltà, comunica tale esito negativo al Dirigente e per conoscenza alla F.S. per l'inclusione. Tale comunicazione va firmata dai docenti del team.

Caso per caso si valuterà con l'insegnante di classe e il Dirigente con quali modalità convocare e comunicare ai genitori che le difficoltà scolastiche dell'alunno potrebbero forse dipendere da un disturbo specifico di apprendimento.

La famiglia comunica per iscritto se intende o meno avviare l'approfondimento diagnostico. In caso affermativo, consegna l'autorizzazione alla scuola.

La scuola protocolla l'autorizzazione e la relazione del team docenti e la invia all'ASL, che procederà a convocare l'alunno e la famiglia per avviare l'iter diagnostico, completato il quale verrà fatta pervenire a scuola la documentazione necessaria (Diagnosi o qualunque altra documentazione necessaria a supportare l'attività didattica).

Laddove per i Disturbi evolutivi specifici, non venga prodotta una diagnosi positiva è prevista l'elaborazione del PDP da parte del team classe con il coinvolgimento della famiglia da parte del Dirigente.

## 5. DSA E LINGUE STRANIERE

Coerentemente a quanto disposto dalla normativa vigente, al fine di consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, vengono valorizzate le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune, che vengono esplicitate nel PDP. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al disturbo specifico dell'alunno.

Nei casi in cui ricorrono le condizioni descritte nel D.M. dell' 11 luglio 2011, l'alunno con DSA può essere dispensato dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in concomitanza con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

## 6. BES E PROVE INVALSI

In base a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.

Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova - che sarà esclusivamente cartacea - ovvero l'esonero da una o più prove. Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.

Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova

INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione nell'attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017.

Si fa infatti presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI.

In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.

## 7. BES ED ESAMI DI STATO

Le nuove disposizioni relative alla valutazione e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, non introducono sostanziali novità in relazione alla valutazione periodica e finale degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.

L'art.11 del D.Lgs. n.62/2017 stabilisce che l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Sono state stabilite, quindi, specifiche disposizioni per gli studenti disabili e per gli studenti con DSA, in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento e la valutazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con precise differenziazioni a seconda degli studenti interessati.

La sottocommissione d'esame, tenendo conto delle modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e avendo come principale riferimento il Piano Educativo Individualizzato relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate, idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, prove che, per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Come chiarisce la [nota 1865/2017](#), per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, gli studenti con disabilità possono utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'art. 8 del D.Lgs. n.62/2017 e dall'art.13 del D.M. n. 741/2017.

Solo per gli studenti che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla

terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli studenti con DSA sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'art.14 del DM n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

L'utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, come chiarisce il succitato Decreto Ministeriale, pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per gli studenti dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di studenti esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del PDP prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nella valutazione delle prove scritte, come chiarisce l'art.14 comma 8 del DM 741/2017, la sottocommissione deve adottare *“criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato”*

In base al comma 11 del succitato articolo, per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 dello stesso Decreto ministeriale che riguarda indistintamente tutti i candidati all'esame di Stato.

Nel **diploma finale, rilasciato sia agli studenti con disabilità che agli studenti con DSA** che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, così come non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

## 8. BES SENZA CERTIFICAZIONE

La recente Circolare prot. n° 1143, emanata il 17 maggio 2018 dal Capo Dipartimento per l'istruzione del MIUR su *“L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo per ciascuno”*, esalta il ruolo dell'autonomia scolastica rilanciata anche dalla L. n.107/15 e la *“personalizzazione”* degli interventi educativi didattici sollecitati da tutta la normativa inclusiva.

Le scuole, quindi, in forza della propria autonomia didattica, debbono puntare al successo formativo di ciascun alunno, qualunque sia la sua situazione personale, indipendentemente da procedure burocratiche che rischiano di fare scambiare il mezzo (procedura) col fine (successo formativo). Ecco un passaggio della circolare in questione: *«Oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è assistito ad un'importante crescita culturale e sono stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, economiche e strutturali affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri bisogni educativi “normali”, senza la necessità di ricorrere a documenti che attestino la problematicità del “caso”, fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n. 104/1992 e dalla Legge n. 170/2010»*. Pertanto, **l'unico documento vietato è la individuazione di alunni con ulteriori BES** (operata non dall'ASL ma dal Consiglio di classe) ed il conseguente PDP. Di fatto però una circolare, sia pur direttoriale, non può abrogare neppure una Direttiva Ministeriale, quale quella sui BES del 27 Dicembre 2012, che è gerarchicamente sovraordinata, la quale viene rafforzata anche dall'art. 1 comma 7 della l. n° 107/15 che insiste sulla tutela dell'inclusione deicasi di BES

Tali interventi mirano essenzialmente a garantire pari opportunità a tutti gli studenti, ciò vuol dire intervenire per superare gli ostacoli che impediscono l'apprendimento e ne limitano il risultato, nonché riconoscere e valorizzare attitudini e interessi particolari dando a ciascuno opportunità di successo e stimoli ulteriori, nonché incentivare i risultati positivi, valorizzare la qualità dell'offerta formativa della scuola, innalzare i livelli di apprendimento degli studenti rispettando i bisogni e le differenze individuali.

Curare le eccellenze dentro la scuola è un modo per offrire a tutti esempi e modelli positivi, promuovere lo spirito di emulazione, una sana competitività, intesa non come sopraffazione, ma come confronto e impegno a migliorare. Inoltre spesso la possibilità di successo è legata a un accorto "gioco di squadra" che implica un delicato equilibrio fra qualità individuali e capacità di intendersi e collaborare, integrarsi e sostenersi a vicenda. Diversi sono gli interventi individualizzati che si possono realizzare per promuovere l'eccellenza, come gare disciplinari e attività laboratoriali. L'obiettivo principale è quello di offrire innanzitutto percorsi formativi dedicati a gruppi di studenti per prepararli a partecipare a selezioni e concorsi nazionali e internazionali dedicati alle scuole.